

*Consiglio Regionale della Puglia*Proposta di
Il Consigliere modifica del regolamento interno del Consiglio

prot.62/'012

Relazione

La proposta di modifica è limitata all'art. 17 dell'attuale regolamento, articolo che salvaguarda il diritto di un Consigliere di presentare una proposta di legge all'Aula dopo una attesa temporale nella Commissione di merito.

Fermo restando tale prerogativa riteniamo che il suo esercizio non possa prescindere dal rispetto delle norme di contabilità relative al parere finanziario della Ragioneria e a una valutazione di costituzionalità del testo da parte dell'Ufficio Legislativo del Consiglio onde evitare all'Aula un confronto e/o un voto privo di tutti i necessari elementi di valutazione.

Da qui la seguente modifica evidenziata dalle parti in neretto.

Testo

Art. 17 (Termini)

Sostituire il comma 3 come segue:

“Scaduti i termini, qualora il proponente ne faccia espressa domanda, il disegno o la proposta di legge, **nel rispetto delle procedure di contabilità relative alla copertura finanziaria e accompagnati da parere di costituzionalità**, vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio su richiesta della Commissione non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.”

Michele Losappio
Angelo Disabato

Bari, 7 marzo 2012

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione
Consigliere il 06/03/2012